

NOTA INFORMATIVA N. 44/2021

DECRETO FISCO-LAVORO: PROROGHE E SANATORIA

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. decreto fisco-lavoro), prevede: proroghe dei termini di pagamento della rottamazione *ter*, delle rate dei piani di dilazione e delle cartelle di pagamento notificate dal 1.9.2021; sanatoria per il credito d'imposta ricerca e sviluppo, fruito indebitamente, e sostituzione del *patent box* con una super deduzione dei costi di R & S; proroga della cassa integrazione Covid.

1. Rimessione in termini per rottamazione *ter*, per saldo e stralcio, per rateazione e per i piani di dilazione. Estensione del termine di pagamento per cartelle di pagamento notificate dal 1.9 al 31.12.2021

Il termine di pagamento delle rate della "rottamazione-*ter*" e del "saldo e stralcio", scadute nel 2020 e 2021 è prorogato al 30.11.2021 (o meglio al 6.12, tenuto conto della tolleranza di 5 giorni di ritardo). Il termine di pagamento delle dilazioni dei ruoli in corso all'8.3.2020 è prorogato al 2.11.2021 e la decadenza dal beneficio della rateazione è ampliata da 10 a 18 rate non pagate, anche non consecutive. I debitori potrebbero conseguentemente limitarsi a pagare entro la fine di ottobre un numero di rate tale da restare al di sotto della soglia di 18 rate non pagate. Il termine di pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° 9 al 31.12.2021 è prorogato da 60 a 150 giorni, fermo restando il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso.

2. Sanatoria per il credito d'imposta per ricerca e sviluppo fruito indebitamente

I soggetti, che alla data del 22.10.2021 avevano utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino quello in corso al 31.12.2019, commettendo errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di competenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento, possono riversare l'importo del credito indebitamente utilizzato senza sanzioni e interessi. I suddetti soggetti potranno inviare apposita richiesta (il cui contenuto sarà stabilito da provvedimento attuativo) all'Agenzia delle entrate entro il 30.9.2022 ed effettuare il versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 16.12.2022, le successive entro il 16.12.2023 e il 16.12.2024. Il versamento va effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia stato già constatato con atto istruttorio, ovvero accertato con atto di recupero crediti, ovvero con provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data del 22.10.2021; nelle more della definizione agevolata, il contenzioso non è sospeso anche se, nel caso in cui sia stata fissata l'udienza, il contribuente può chiederne il rinvio dichiarando di volersi avvalere della definizione. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentino operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

3. Sostituzione del *patent box* con la super deduzione dei costi di R & S

Il decreto modifica la disciplina del *patent box* riconoscendo ai soggetti titolari di reddito d'impresa la possibilità di optare, per una durata di cinque periodi d'imposta, per la maggiorazione del 90% – ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap – dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetti da copyright; brevetti industriali; marchi d'impresa; disegni e modelli; processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, a condizione che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa. I soggetti che esercitano l'opzione non possono fruire, per

l'intera su indicata durata e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

La norma, oltre a mancare delle disposizioni attuative, potrebbe subire modifiche in sede di conversione del decreto in legge, soprattutto in relazione al regime transitorio e con riferimento ai soggetti che avessero già in corso la procedura per l'applicazione del *patent box*, ma non avessero esercitato l'opzione prima del 22.10. 2021.

4. Proroga cassa integrazione Covid

I datori di lavoro, che operano in settori non industriali e accedono alla cassa integrazione in deroga e all'assegno ordinario di 28 settimane per il periodo dal 1.4 al 31.12.2021, possono contare su tali benefici per ulteriori 13 settimane, dal 1.10 al 31.12.2021, previo integrale utilizzo delle 28 settimane già concesse.

I datori di lavoro del settore tessile (codici ATECO 13, 14 e 15) che accedono alla cassa integrazione ordinaria, per i quali sono già previste 17 settimane dal 1.7 al 31.10 2021, ottengono ulteriori 9 settimane dal 1.10 al 31 12.2021.

In entrambi i casi, per tutta la durata di fruizione del trattamento di integrazione salariale, resta valido il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Sono inoltre confermati i congedi per i figli in DAD, affetti da Covid o in quarantena, il rifinanziamento dell'indennità di malattia per quarantena e sono introdotte nuove norme a tutela della sicurezza sul lavoro.

25 ottobre 2021